

**DELIBERAZIONE 7 AGOSTO 2014  
418/2014/R/GAS**

**PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI DI  
ULTIMA ISTANZA E DEI FORNITORI DEL SERVIZIO DI DEFAULT DISTRIBUZIONE PER IL  
PERIODO 1 OTTOBRE 2014 – 30 SETTEMBRE 2016. MODIFICHE AL TIVG E AL TIMG**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 agosto 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo 164/00), come successivamente modificato e integrato;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13) convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13)
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011 (di seguito: decreto ministeriale 19 gennaio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 luglio 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 7 agosto 2013;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2014 (di seguito: decreto ministeriale 31 luglio 2014);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificata ed integrata e in particolare l'Allegato A, recante "Testo

integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane”, come successivamente modificato e integrato (TIVG);

- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11) e l’Allegato A, recante “Testo integrato morosità gas” di seguito (TIMG);
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 151/2011 (di seguito: deliberazione ARG/com 151/11);
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2012) e l’Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement)” (di seguito: TISg);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2012, 352/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 352/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2013, 362/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 84/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 84/2014/R/gas);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 26 giugno 2014, n. 2986/2014 (di seguito: sentenza n. 2986/2014).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 22, del decreto legislativo 164/00, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo 93/11, ha stabilito che, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, anche in base a quanto previsto all’articolo 30, commi 5 e 8, della legge 99/09, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell’ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all’anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un’attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell’offerta di gas naturale, ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge 239/04;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato in particolare previsto che, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico,

l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07 "per i soli clienti domestici"; e che il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;

- il decreto ministeriale 31 luglio 2014 ha definito, ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo 164/00, gli indirizzi all'Autorità per l'individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, stabilendo indirizzi in tema di:
  - ambito di erogazione del servizio;
  - modalità per l'espletamento delle procedure concorsuali;
  - modalità di erogazione e di remunerazione del servizio;
- relativamente all'ambito di erogazione del servizio, il decreto ministeriale 31 luglio 2014 prevede che il fornitore di ultima istanza (di seguito: *FUI*) eroghi il servizio, qualora i clienti finali si trovino senza un fornitore:
  - a. per cause diverse dalla morosità del cliente finale con riferimento a:
    - i. ciascun punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico;
    - ii. ciascun punto di riconsegna relativo ad un condominio con uso domestico, con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;
    - iii. ciascun punto di riconsegna per usi diversi, con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno;
  - b. per qualsiasi causa con riferimento alle utenze relative ad attività di servizio pubblico;
- relativamente all'espletamento delle procedure concorsuali il decreto ministeriale 31 luglio 2014 prevede che:
  - a. siano individuate aree geografiche per lo svolgimento del servizio sulla base degli ambiti territoriali minimi di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 2011 recante "Determinazione degli ambiti territoriali nella distribuzione del gas naturale", eventualmente aggregate in macroaree al fine di garantire la sicurezza e/o l'economicità del servizio medesimo;
  - b. l'Autorità definisca appositi indirizzi alla società Acquirente Unico Spa (di seguito: l'Acquirente Unico) per la selezione, tramite procedura ad evidenza pubblica, dei *FUI*; e che, nella fattispecie, tali indirizzi prevedano che le offerte dei partecipanti alla selezione avvengano sulla base della variazione del prezzo della parte variabile della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD) di cui all'articolo 7 del TIVG;
  - c. la procedura di selezione dei *FUI* si debba concludere in tempo utile affinché la fornitura nell'ambito del medesimo servizio sia operativa dall'1 ottobre 2014;
- relativamente all'erogazione del servizio e alla remunerazione dei soggetti selezionati, il decreto ministeriale 31 luglio 2014 prevede che:
  - a. vengano definite le modalità tecniche e operative per la fornitura del servizio nonché le garanzie che i soggetti fornitori del servizio di ultima istanza devono prestare;

- b. siano disciplinate le modalità di subentro dei *FUI* nelle capacità di trasporto e distribuzione di gas naturale dei fornitori da sostituire;
  - c. siano previsti opportuni meccanismi che incentivino l'uscita dei clienti finali dal servizio di fornitura di ultima istanza, prevedendo, in particolare, condizioni più incentivanti in termini di prezzo della fornitura per i clienti che non rientrano nell'ambito del servizio di tutela di cui al TIVG;
  - d. siano definiti specifici obblighi in capo ai *FUI* in merito alle informazioni che devono essere fornite ai clienti finali serviti;
  - e. siano definiti opportuni meccanismi di reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili in capo ai *FUI* connessi alla morosità dei clienti non disalimentabili, identificati, ai sensi dell'articolo 1 del TIMG, come i punti di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico;
- il suddetto decreto ministeriale ha infine previsto che la durata del servizio da parte dei soggetti individuati tramite le procedure sia relativa ai prossimi due anni termici (2014-2015 e 2015-2016), in ragione degli impatti positivi che l'allungamento del periodo può avere in quanto garantisce una maggiore stabilità del servizio, aumentando l'efficienza nella gestione del credito per i clienti serviti e minimizzando i potenziali oneri amministrativi relativi alle procedure e al passaggio tra il vecchio e nuovo fornitore.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- poiché non sempre, in assenza di un venditore, è possibile attivare il *FUI* (o perché il cliente finale non ne ha diritto o perché il *FUI* manca – ad esempio è andata deserta la gara per la selezione ovvero il *FUI* ha già impegnato l'intero quantitativo di gas nei limiti del quale ha assunto l'incarico), in tali casi, i consumi del cliente finale determinano una situazione di prelievo indebito di gas dalla rete, non bilanciato da corrispondenti immissioni (c.d. prelievo diretto);
- anche per far fronte a tale situazione e garantire il bilanciamento dei prelievi diretti, l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 99/11, ha istituito e disciplinato il servizio di *default* sulle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: *SdD* Distribuzione), intestandone la responsabilità all'impresa di distribuzione in quanto responsabile del bilanciamento nelle proprie reti (articolo 16 del decreto legislativo 164/00 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 93/11); la regolazione del servizio è stata integrata con successivi provvedimenti, tra i quali la deliberazione 352/2012/R/gas che ha definito meccanismi di copertura dei costi sostenuti dall'impresa di distribuzione per l'erogazione del *SdD* Distribuzione;
- dopo il primo periodo di applicazione della predetta disciplina è emersa tuttavia una diffusa inadeguatezza delle imprese di distribuzione ad adempiere correttamente e tempestivamente agli obblighi di servizio con riferimento a una delle prestazioni essenziali del *SdD* Distribuzione, consistente nelle attività funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi diretti;

- in tale contesto, caratterizzato dal concreto rischio di una diffusa inoperatività del *SdD* Distribuzione, l’Autorità, con deliberazione 241/2013/R/gas, per ragioni di temporanea emergenza, ha parzialmente modificato la regolazione di tale servizio prevedendo, tra l’altro, che:
  - le richiamate attività funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi diretti fosse gestita da una o più imprese di vendita (denominate fornitori del *SdD* Distribuzione – di seguito: *FD<sub>D</sub>*), selezionate a seguito delle procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo i criteri definiti da specifiche disposizioni di cui al TIVG;
  - le restanti prestazioni essenziali del *SdD* Distribuzione (consistenti nella tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna, nonché nella corretta imputazione dei prelievi diretti del cliente finale ai fini dell’attività di allocazione dell’impresa maggiore di trasporto) continuassero a essere erogate dall’impresa di distribuzione;
- l’articolo 39 del TIVG, come modificato dalla deliberazione 241/2012/R/gas, ha definito i criteri applicabili alle procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei *FD<sub>D</sub>*; prevedendo in particolare che:
  - l’Acquirente Unico effettui le sopramenzionate procedure ad evidenza pubblica;
  - i soggetti partecipanti alle suddette procedure debbano possedere specifici requisiti di professionalità e affidabilità patrimoniale definiti dall’Autorità;
  - la selezione possa avvenire anche attraverso una differenziazione del territorio in aree di prelievo appositamente individuate;
  - il periodo di erogazione della fornitura del *SdD* distribuzione coincida con uno o più anni termici;
  - i soggetti partecipanti debbano effettuare offerte in termini di variazione di prezzo della parte variabile relativa alla componente di commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD);
- la legittimità dell’intero assetto della regolazione in tema di *SdD* Distribuzione è stata confermata dal Consiglio di Stato, con sentenza 2986/2014, anche con riferimento alla scelta di attribuire all’impresa di distribuzione la responsabilità dell’intero servizio, comprensivo delle attività funzionali alla regolazione delle partite economiche delle partite di gas imputate ai prelievi diretti; su quest’ultimo aspetto, in particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che non si tratta di attività di vendita ma di una specie particolare di bilanciamento, in quanto l’impresa di distribuzione “*non vende energia al cliente (che non “compra” energia ma effettua semplicemente prelievi indebiti in assenza di un contratto di fornitura) ma regola ex post i rapporti di indebito oggettivo sorti in seguito ai prelievi effettuati dal cliente finale*”;
- sebbene l’Autorità non intenda modificare l’assetto definito con la deliberazione 241/2013/R/gas, tuttavia, è evidente che, nell’eventualità in cui non sia possibile attivare il *FD<sub>D</sub>* (perché ad esempio le procedure di selezioni vanno deserte, ovvero per successivo inadempimento o cessazione dell’impresa selezionata in esito a tali procedure), in tale caso, la regolazione economica delle partite di gas imputate ai

prelievi diretti dei clienti che dovrebbero essere serviti dal  $FD_D$  rientrano di diritto nella responsabilità dell'impresa di distribuzione, quale responsabile del bilanciamento della sua rete.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il Titolo IV del TIVG definisce la disciplina relativa ai servizi di ultima istanza prevedendo, tra l'altro, che la Sezione 1 sia dedicata al servizio di fornitura di ultima istanza e che la Sezione 2 invece riguardi la fornitura del  $SdD$  distribuzione;
- entrambe le suddette discipline prevedono, tra l'altro:
  - specifiche modalità di attivazione del servizio e subentro nelle capacità di stoccaggio, trasporto e distribuzione di gas naturale (articoli 31, 32 e 36 del TIVG); inoltre, il comma 3.4 della deliberazione 84/2014/R/gas prevede che il responsabile del servizio di bilanciamento individui specifiche modalità operative affinché l' $FD_D$  possa modificare la capacità conferita funzionale alla fornitura dei punti di riconsegna nell'ambito del servizio, prevedendo altresì opportune procedure atte a prevenire che tali modifiche alla capacità conferita siano riconducibili alla fornitura di punti di riconsegna che non rientrano nel servizio di default;
  - condizioni minime di erogazione del servizio e obblighi di comunicazione al cliente finale (articoli 31bis, 33 e 34 del TIVG);
  - i casi di cessazione del servizio (articoli 31ter e 35 del TIVG);
  - appositi meccanismi di compensazione degli oneri morosità e perequativi nonché le relative disposizioni per la Cassa Conguaglio (articoli 31quinquies, 31sexies, 37 e 38 del TIVG);
  - specifici obblighi di comunicazione ai fini del monitoraggio, con esclusivo riferimento al  $FUI$  (articolo 31 quater del TIVG);
  - specifiche disposizioni in caso di *switching* dei clienti finali serviti in precedenza dal  $FD_D$  ai fini della cessione del credito maturato nei confronti del medesimo  $FD_D$  e ai fini della possibilità di revocare la richiesta di *switching* (articoli 39bis e 39ter del TIVG);
- infine, il comma 30.4 del TIVG prevede che nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare un  $FD_D$  ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio da parte del  $FD_D$ , l'Autorità provvede tempestivamente ad identificare il soggetto che svolge transitoriamente la fornitura del  $SdD$  distribuzione al fine di garantire il bilanciamento della rete di distribuzione.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- il TIMG disciplina le situazioni di inadempimento delle obbligazioni di pagamento dei clienti finali (di seguito: morosità) relative a punti di riconsegna nella loro titolarità e prevede, tra l'altro, l'attivazione dei servizi di ultima istanza nei confronti:
  - a) dei clienti finali titolari di punti di riconsegna per i quali deve essere garantita la continuità della fornitura (di seguito: punti di riconsegna non disalimentabili) e

- per i quali, conseguentemente, non si applicano gli istituti finalizzati alla sospensione della fornitura;
- b) dei clienti finali titolari di punti di riconsegna per i quali, pur trovando applicazione i predetti istituti, non risulti materialmente possibile la chiusura o l'intervento di interruzione a monte del punto di riconsegna;
- nell'ambito del gruppo di lavoro finalizzato alla definizione degli standard di comunicazione per gli scambi informativi previsti dalla disciplina dei cui al TIMG, è emersa l'esigenza di chiarire i seguenti aspetti puntuali della suddetta disciplina:
    - la procedura che l'impresa di distribuzione debba attivare nei casi in cui, con riferimento ai punti di riconsegna telegestiti, non vada a buon fine la chiusura da remoto eseguita dall'impresa di distribuzione a fronte della presentazione di una richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*;
    - le modalità operative di esercizio della facoltà di richiedere, da parte di ciascun esercente i servizi di ultima istanza, di essere considerato un utente specifico del servizio di distribuzione con riferimento ai soli punti di riconsegna forniti nell'ambito dei suddetti servizi, ai fini del calcolo della capacità settimanale di sospensione,  $CSS_{i,m}$ , e di interruzione,  $CIS_{i,m}$ .

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario e urgente dare attuazione alle disposizioni del decreto ministeriale 31 luglio 2014, al fine di consentire l'operatività dei *FUI*, a partire dall'1 ottobre 2014, e nella fattispecie:
  - a. definire gli indirizzi per lo svolgimento, da parte dell'Acquirente Unico, delle procedure concorsuali per la selezione dei suddetti *FUI* nonché le aree geografiche per lo svolgimento del servizio;
  - b. confermare l'attuale ambito di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza previsto dal TIVG;
  - c. adeguare il periodo di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza da parte dei soggetti selezionati attraverso le procedure concorsuali ai prossimi due anni termici;
- relativamente agli indirizzi per lo svolgimento delle procedure, sia opportuno:
  - confermare che le offerte dei partecipanti alla selezione avvengano sulla base della variazione del prezzo della parte variabile della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD) di cui al TIVG;
  - al fine di incentivare la partecipazione alle suddette procedure, definire le aree geografiche di svolgimento del servizio di fornitura di ultima istanza con l'obiettivo di renderle il più omogenee possibili in termini di dimensione e numerosità dei distributori con cui il soggetto si deve potenzialmente interfacciare, e continuare a prevedere una specifica modalità che consenta al singolo soggetto di limitare gli obblighi di erogazione del servizio ad un minimo quantitativo di volumi forniti;

- rivedere i requisiti di ammissione, con particolare riferimento alla clausola di esclusione delle imprese che si trovano (o nei cui confronti siano in corso le relative procedure) in situazione di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa; ciò al fine di dare adeguata attuazione, alle condizioni, previste dall'articolo 186bis, comma 4, lettere a) e b), della Legge Fallimentare, con riferimento al concordato preventivo con continuità aziendale;
- mantenere le attuali modalità di determinazione delle garanzie, stabilendo che i soggetti assegnatari del servizio siano tenuti a versare:
  - a) alla Cassa un ammontare delle garanzie dimensionato per tenere conto del potenziale onere relativo esclusivamente all'inadempimento per il non corretto svolgimento del servizio da parte del *FUI* in conformità delle disposizioni regolatorie previste;
  - b) al fornitore del servizio di *default* sulle reti di trasporto, qualora richiesta, una garanzia dimensionata al rischio relativo al mancato pagamento del servizio dal medesimo erogato, nei casi di attivazione del servizio per il *FUI*;
- prevedere, al fine di incentivare la massima partecipazione dei soggetti alle procedure, di non incrementare il livello attualmente previsto, delle garanzie finanziarie, di cui alla precedente lettera a) stabilendo altresì che tale livello non sia incrementato neanche qualora vengano offerti volumi superiori a quello minimo; ciò in ragione del fatto che l'ammontare da versare alla Cassa, diversamente dalle altre garanzie (quali quelle richieste ai sensi della precedente lettera b), copre un rischio che non varia in ragione dell'allungamento del periodo di erogazione del servizio;
- prevedere, peraltro, che l'ammontare delle garanzie di cui alla precedente lettera a) sia versato da tutti gli operatori che partecipano alle procedure, indipendentemente dall'eventuale disponibilità di un *rating* creditizio fornito da primari organismi internazionali (come invece attualmente previsto); ciò in quanto, la garanzia in esame è resa a copertura di un rischio, quale quello dello scorretto assolvimento del servizio, che è indipendente dai requisiti di solvibilità dell'impresa normalmente oggetto del giudizio di *rating* creditizio; in tale prospettiva, pertanto, la modifica che si introduce risponde a un'esigenza di parità di trattamento tra i diversi operatori che intendono partecipare alle procedure selettive; stabilire al contempo, sempre al fine di incentivare la massima partecipazione dei soggetti alle procedure, un tetto massimo all'ammontare della garanzia da versare alla Cassa pari al valore della garanzia in caso di assegnazione di tre aree di prelievo;
- rivedere le informazioni che gli attuali *FUI* devono mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali, per permettere che siano rese disponibili maggiori informazioni circa la "dimensione storica" del servizio erogato e del rischio credito connesso ai clienti serviti, anche in relazione alla loro condizione di clienti disalimentabili o non disalimentabili;
- relativamente alle modalità di erogazione della fornitura di ultima istanza e alla relativa remunerazione del cliente finale, sia opportuno:



- confermare l'attuale disciplina del TIVG in tema di condizioni di erogazione del servizio, in linea con la previsione che tali condizioni incentivino l'uscita dei singoli clienti dalla fornitura del servizio di ultima istanza;
- confermare l'applicazione del corrispettivo *INA<sub>UI</sub>* ai clienti finali non disalimentabili, adeguando il livello anche sulla base delle informazioni raccolte nel periodo passato per il meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili e in generale sulla morosità dei clienti serviti nel settore del gas naturale;
- adeguare le attuali modalità di erogazione del servizio alle nuove previsioni del decreto ministeriale 31 luglio 2014, con particolare riferimento alla previsione di cessazione del servizio in caso di sottoscrizione da parte del cliente finale di un nuovo contratto di fornitura;
- confermare il meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili, introducendo peraltro specifiche modifiche anche in ragione del quadro delle esigenze che è emerso sulla base delle informazioni acquisite nel primo periodo di applicazione del suddetto meccanismo;
- sia opportuno, a quest'ultimo riguardo, apportare alcune modifiche al meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili, al fine di incentivare maggiormente il *FUI* nella gestione efficiente del credito; e che a tal fine sia opportuno:
  - modificare la formula del meccanismo di reintegrazione prevedendo, tra l'altro, una quota di copertura degli oneri altrimenti non recuperabili proporzionale al livello di efficienza nel recupero crediti dell'operatore;
  - adottare adeguate misure al fine di incentivare il *FUI* a evitare ritardi nella fatturazione dei consumi, in quanto tali ritardi sono idonei ad aggravare il fenomeno della morosità rendendo più difficoltoso l'effettivo recupero del credito, con conseguenti maggiori oneri per il sistema; pertanto si ritiene opportuno prevedere che i crediti relativi a fatture emesse dopo 8 mesi dall'erogazione della fornitura cui si riferiscono siano ammessi al meccanismo con una riduzione percentuale proporzionale al ritardo di fatturazione che rispecchi la maggiore morosità attesa, garantendo comunque che tale riduzione non superi un predeterminato livello soglia;
  - adeguare al ribasso il livello massimo degli oneri legali riconosciuti;
- sia inoltre opportuno, sempre con riferimento alle modifiche del meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili della morosità dei clienti finali non disalimentabili, introdurre apposite misure volte a minimizzare il livello complessivo di tali oneri qualora vi sia la possibilità per il *FUI* di concludere con il cliente finale inadempiente un accordo transattivo o di ristrutturazione del debito del cliente, purché ciò assicuri al *FUI* l'incasso di una quota rilevante del credito; a tal fine sia opportuno riconoscere, tra i crediti non recuperabili, anche una quota degli importi fatturati che il *FUI* rinuncia a incassare in forza del predetto accordo transattivo (o di ristrutturazione), prevedendo che tale quota sia tanto maggiore quanto più elevata sia

la quota incassata attraverso l'accordo transattivo e comunque tale da rendere l'operazione possibilmente più vantaggiosa di quanto sarebbe stato in caso di mancato incasso;

- sia opportuno definire le specifiche modalità di attivazione del servizio di ultima istanza per i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto;
- sia necessario definire, con successivo provvedimento, le modalità di riconoscimento a ciascun *FUI* delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio, nei casi in cui è previsto che i clienti finali paghino al *FUI* solo le condizioni di tutela.

**RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:**

- sia necessario mantenere l'attuale assetto alla disciplina del SdD Distribuzione introdotto con la deliberazione 241/2014/R/gas; sia conseguentemente necessario definire gli indirizzi per lo svolgimento, da parte di Acquirente Unico, delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei *FD<sub>D</sub>* in modo da garantirne l'operatività a partire dall'1 ottobre 2014, stabilendo:
  - a) una tempistica di espletamento delle medesime procedure coerente con quella di espletamento delle procedure di selezione dei *FUI*;
  - b) requisiti di ammissione alle procedure di selezione nonché modalità di calcolo e gestione delle garanzie omogenei rispetto a quelli indicati per la selezione dei *FUI*;
  - c) una durata del servizio per i soggetti selezionati coerente con quella del *FUI*;
  - d) obblighi di informazione per gli attuali *FD<sub>D</sub>* volti a mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali elementi quantitativi del servizio erogato e del rischio credito connesso ai clienti serviti;
- sia opportuno prevedere che le aree di prelievo in cui sia differenziato il territorio ai fini dell'erogazione della fornitura da parte dei *FD<sub>D</sub>* siano individuate in coerenza con le aree geografiche di individuazione dei *FUI*;
- sia opportuno, anche al fine di rendere le discipline dei servizi di ultima istanza di cui alle sezioni I e II del TIVG tra loro coerenti e per quanto possibile omogenee, prevedere anche per il *SdD* distribuzione:
  - la modifica della disciplina relativa al meccanismo di reintegrazione morosità, in coerenza con quanto indicato nel precedente ritenuto per il meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità dei clienti finali non disalimentabili;
  - appositi obblighi in capo ai *FD<sub>D</sub>* ai fini del monitoraggio del servizio;
- sia altresì opportuno, con esclusivo riferimento al meccanismo di reintegrazione morosità per ciascun *FD<sub>D</sub>*, prevedere che la determinazione dell'ammontare riconosciuto avvenga considerando come livello massimo riconoscibile, in luogo del parametro offerto, un livello rappresentativo del valore di commercializzazione ammesso, opportunamente incrementato; stabilendo altresì che tale livello massimo sia quantificato solo qualora l'esito delle procedure concorsuali determini dei parametri offerti particolarmente elevati, in ragione dell'impatto che i parametri offerti avrebbero sull'onerosità complessiva del meccanismo;

- sia opportuno effettuare specifiche integrazioni alla disciplina della cessione del credito al fine di chiarire che l'impresa di distribuzione debba rendere disponibile ai *FD<sub>D</sub>* il nominativo del venditore entrante;
- sia necessario, al fine di garantire maggiore trasparenza anche per l'erogazione del *SdD* Distribuzione, adeguare le previsioni di cui al comma 30.4 del TIVG all'assetto complessivo della regolazione del servizio, confermato da ultimo anche dal Consiglio di Stato con la citata sentenza 2986/2014, chiarendo che, nei casi in cui la relativa procedura non consenta di individuare un *FD<sub>D</sub>*, ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio da parte del *FD<sub>D</sub>* selezionato, l'attività di regolazione economica delle partite fisiche di gas imputabili ai prelievi diretti sia gestita con il cliente finale dall'impresa di distribuzione, alle condizioni già previste dal TIVG con riferimento al *FD<sub>D</sub>*; e che sia tuttavia opportuno rinviare a successivo provvedimento l'introduzione di specifici meccanismi di perequazione a remunerazione dell'impresa di distribuzione per la completa erogazione del servizio.

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- effettuare specifiche integrazioni alla disciplina della morosità di cui al TIMG al fine di tenere conto delle osservazioni pervenute nell'ambito del gruppo di lavoro finalizzato alla definizione degli standard di comunicazione per gli scambi informativi previsti dalla sopramenzionata disciplina

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default distribuzione*

- 1.1 È approvato il documento recante “Criteri e modalità per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di default di distribuzione per i clienti finali di gas naturale con riferimento al periodo 1 ottobre 2014 - 31 settembre 2016”, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*).

**Articolo 2**

*Modifiche al TIVG*

- 2.1 All'articolo 1 la definizione di **TIU** è sostituita con la seguente definizione: “**TIUC** è il Testo Integrato Unbundling Contabile.”
- 2.2 Il comma 30.4. è sostituito dal seguente comma:

“30.4 Nei casi in cui la procedura concorsuale non consenta di individuare, per una o più aree di prelievo di cui al comma 39.2, lettera b), un *FD<sub>D</sub>* ovvero nei casi di mancato assolvimento del servizio di default da parte del *FD<sub>D</sub>*, le imprese di distribuzione che svolgono servizio nelle suddette aree sono responsabili delle attività di cui al comma 32.1, lettere a), b) e c) fino all’individuazione, anche tramite ulteriori procedure concorsuali, di un nuovo soggetto responsabile della fornitura del servizio di default.”

- 2.3 Al comma 31.1 le parole “deliberazione 362/2013/R/gas” sono sostituite con le parole “deliberazione 418/2014/R/gas”.
- 2.4 Al comma 31.3 le parole “al comma 6.6 dell’Allegato A alla deliberazione 362/2013/R/gas” sono sostituite con le parole “al comma 6.6 dell’Allegato A deliberazione 418/2014/R/gas”.
- 2.5 Al comma 31.5 le parole “quantitativo annuale” sono sostituite con la parola “quantitativo” e le parole “deliberazione 362/2013/R/gas” sono sostituite con le parole “deliberazione 418/2014/R/gas”.
- 2.6 Al comma 31.7, la lettera b) è soppressa.
- 2.7 Al comma 31bis.4, lettera c) le parole “ $INA_{UI}$  pari a 0,2500 €GJ” sono sostituite con le parole “ $INA_{UI}$  pari a 0,5000 €GJ”.
- 2.8 Il comma 31ter.2 è sostituito dal seguente comma:  
“31ter.2 Il cliente finale che conclude un contratto di fornitura con un nuovo venditore non è tenuto a esercitare il diritto di recesso nei confronti del *FUI*. In tali casi il servizio termina nel momento in cui si perfeziona la procedura di accesso per sostituzione di cui all’articolo 14 della deliberazione 138/04 funzionale all’esecuzione fisica del nuovo contratto di fornitura”.
- 2.9 L’articolo 31quater è sostituito dal seguente:

#### **“Articolo 31quater**

##### *Obblighi di comunicazione dei fornitori di ultima istanza ai fini del monitoraggio*

- 31quater.1 L’Autorità monitora le entrate e le uscite dal servizio nonché le condizioni di erogazione del servizio e le condizioni economiche applicate ai clienti finali nei casi di uscita dei medesimi dal servizio di fornitura di ultima istanza, con particolare riferimento ai clienti che scelgono di essere serviti dal *FUI* o da società appartenenti al medesimo gruppo societario.
- 31quater.2 Entro 45 giorni dalla fine di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri a partire dal mese di ottobre dell’anno di effettuazione delle procedure

concorsuali, ciascun *FUI* trasmette all'Autorità, con riferimento a ciascun mese del trimestre, a ciascuna regione e per ciascuna tipologia di punto di riconsegna di cui al comma 2.3:

- a) il numero dei punti di riconsegna forniti nel mese di riferimento e i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato di prelievo effettivo) con separata evidenza dei punti di riconsegna e dei volumi:
  - i. forniti a partire dal mese di riferimento a seguito di:
    - i1) *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità* ai sensi del comma 16.2, lettera c) della deliberazione 138/04;
    - i2) *Cessazione amministrativa* di cui al comma 16.2, lettera a) della deliberazione 138/04;
    - i3) risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi dell'articolo 26bis della deliberazione 138/04);
  - ii. forniti a partire dal mese di riferimento e che erano serviti nel mese precedente dalla medesima società che eroga il servizio o da società appartenenti al medesimo gruppo societario;
- b) il numero dei punti di riconsegna non più serviti a partire dal mese di riferimento con separata evidenza dei punti di riconsegna:
  - i. corrispondenti ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura con un nuovo venditore o con il medesimo *FUI*, con separata evidenza dei clienti passati alla medesima società che eroga il servizio di ultima istanza o a società appartenenti al medesimo gruppo societario;
  - ii. disattivati su richiesta del cliente finale ai sensi del comma 31ter.3;
  - iii. oggetto dal mese di riferimento di *Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna disalimentabile* ai sensi dell'articolo 9 del TIMG;
  - iv. oggetto dal mese di riferimento di *Cessazione amministrativa a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione* ai sensi dell'articolo 13 del TIMG.
  - v. per i quali il *FUI* ha estinto la propria responsabilità di prelievo ai sensi del comma 10.2 del TIMG a seguito dell'esecuzione dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto riconsegna*.

- c) l'indicazione delle condizioni economiche applicate con riferimento a ciascun cliente di cui alla lettera b), punto i) uscito dal servizio di fornitura di ultima istanza successivamente al primo periodo di erogazione del servizio e passato alla medesima società che eroga il servizio o a società appartenenti al medesimo gruppo societario.

31quater.3 L'Autorità, si avvale, quale supporto informativo nella fase operativa della rilevazione delle informazioni di cui al presente articolo, dell'Acquirente unico, in coerenza con quanto previsto ai punti 2, 3, e 4 della deliberazione ARG/com 151/11."

2.10 L'articolo 31quinquies è sostituito dal seguente articolo:

**“Articolo 31 quinquies**

*Meccanismo di reintegrazione morosità FUI*

31quinquies.1 Per ciascun anno termico di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza, ciascun *FUI*:

- a) partecipa al meccanismo di reintegrazione della morosità con riferimento alle fatture emesse:
- i. nei confronti dei clienti finali titolari di punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera c) e relative alla fornitura di ultima istanza,
  - ii. da almeno 12 (dodici) mesi alla data della comunicazione di cui al comma 31sexies.2;
- b) ha diritto a ricevere dalla Cassa, se positivo, o è tenuto a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di reintegrazione morosità  $AR_{FUI}$ .

31quinquies.2 L'ammontare di reintegrazione della morosità  $AR_{FUI}$ , è fissato, per ciascun anno termico di erogazione del servizio pari a:

$$AR_{FUI} = \sigma * (C_{FUI} - A_{FUI})$$

dove:

$\sigma$  è il coefficiente di copertura degli oneri della morosità calcolato secondo quanto specificato al comma 31quinquies.3.

$C_{FUI}$  è l'ammontare degli oneri della morosità per cui il *FUI* partecipa al meccanismo di reintegrazione, calcolato secondo quanto specificato ai commi 31quinquies.4 e 31quinquies.5;

$A_{FUI}$  è l'ammontare di riferimento dei costi di morosità dei clienti finali di cui al comma 2.3, lettera c) cui il  $FUI$  eroga il servizio, pari a:

$$A_{FUI} = INA_{UI} * V_{FUI}$$

con

- $INA_{UI}$  pari al corrispettivo di cui al comma 31bis.4;
- $V_{FUI}$  è l'energia complessivamente prelevata presso i punti di riconsegna cui è fornito il servizio di fornitura di ultima istanza e alla quale è applicato il corrispettivo  $INA_{UI}$ , nel periodo per cui è quantificato l'ammontare di reintegrazione.

31quinquies.3 Il coefficiente di copertura degli oneri della morosità  $\sigma$  è pari a:

$$\sigma = \begin{cases} 0,9 & \text{se } 0 \leq \delta \leq \lambda \\ \frac{0,5 - 0,9\lambda - 0,1\delta}{0,5 - \lambda} & \text{se } \lambda < \delta \leq 0,5 \\ 0,9 & \text{se } 0,5 < \delta \leq 1 \end{cases}$$

dove:

$$\lambda = \min \left\{ \frac{A_{FUI}}{CR_{FUI}}; 0,5 \right\};$$

$$\delta = \frac{C_{FUI}}{CR_{FUI}};$$

$CR_{FUI}$  è il totale degli importi indicati nelle fatture di cui al comma 31quinquies.1, lettera a) al momento dell'emissione, valorizzati al netto della percentuale di cui al comma 31quinquies.5, lettera a), nel caso tali fatture siano emesse oltre l'ultimo giorno dell'ottavo mese successivo al mese di erogazione della fornitura.

31quinquies.4 L'ammontare  $C_{FUI}$  è fissato, per ciascun anno termico di erogazione del servizio, pari a:

$$C_{FUI} = (CNI_{FUI} + O_{CC_{FUI}} + 90\% * O_{LEG_{FUI}})$$

dove:

$CNI_{FUI}$  è il credito non incassato decorsi almeno 12 (dodici) mesi dall'emissione delle fatture di cui al comma 31quinquies.1, lettera a) calcolato secondo quanto specificato al comma 31quinquies.5;

$O_{CC_{FUI}}$  è l'ammontare degli oneri eventualmente sostenuti per la cessione del credito successivamente all'emissione delle fatture di cui al comma 31quinquies.1, lettera a), corrispondenti alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;

$O_{LEG_{FUI}}$  è l'ammontare degli eventuali oneri legali sostenuti per le attività di recupero crediti successivamente all'emissione delle fatture. L'ammontare riconosciuto degli eventuali oneri legali non può essere, per ciascun anno termico di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza, maggiore del 5% del credito non incassato  $CNI_{FUI}$ .

31quinquies.5 Ai fini della determinazione degli ammontari  $CNI_{FUI}$  e  $C_{FUI}$  valgono le seguenti condizioni:

- a) fatto salvo quanto indicato all'articolo 31quinquies.6, gli importi relativi a fatture emesse oltre il termine dell'ottavo mese successivo al mese di erogazione della fornitura cui si riferiscono sono ridotti del 10% per ogni mese di ritardo rispetto al suddetto termine, fino ad una riduzione massima del 50%;
- b) sono considerate esclusivamente le fatture relative a clienti finali:
  - i. costituiti in mora, ai sensi degli articoli 4 e 15 del TIMG, e per i quali si è provveduto a sollecitare i pagamenti;
  - ii. sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, per i quali il *FUI* ha avviato le procedure volte a garantire la tutela del credito;
- c) gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dal *FUI*, sono ammessi al meccanismo per il 100% del loro valore qualora l'importo incassato dal *FUI* in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione; diversamente, sono ammessi per il 100% del loro



- valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione;
- d) gli oneri per la cessione del credito sostenuti nell'attività di recupero crediti sono riconosciuti qualora il *FUI* abbia individuato le società cessionarie del credito con modalità che garantiscano la cessione efficiente attraverso l'attività di selezione delle società cessionarie sollecitando l'offerta di molteplici controparti e selezionando la più efficiente;
  - e) il livello dei crediti non incassati risulta comprensivo degli interessi di mora fatturati ai clienti finali e valorizzato al netto:
    - i. degli importi direttamente riscossi dai clienti finali, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente finale;
    - ii. degli importi oggetto di rateizzazione;
    - iii. dei crediti ceduti;
    - iv. degli importi incassati da accordi transattivi o di ristrutturazione del debito;
    - v. degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il *FUI* ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento fino al momento dell'incasso.

31quinquies.6 La riduzione di cui al comma 31quinquies.5, lettera a) non si applica alle fatture emesse sulla base di rettifiche dei dati di misura e a quelle a conguaglio di precedenti fatture in acconto, anche se emesse oltre il termine di cui al medesimo comma, qualora queste ultime siano coerenti con la miglior stima determinata sulla base del profilo di prelievo e del consumo annuo o, ove non disponibili, del consumo storico.”.

2.11 Al comma 31sexies.2 le parole “di ciascun periodo di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza  $p_{FUI}$ ” sono sostituite con le seguenti parole “di ciascun anno termico di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza”.

2.12 Il comma 31sexies.10 è sostituito dal seguente comma:

“31sexies.10 Le comunicazioni del *FUI* di cui al presente articolo:

- a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento alle condizioni di cui al comma 31quinquies.5;
- b) devono essere accompagnate da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie

previste ai sensi del TIUC. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIUC.”.

2.13 Al comma 32.1 dopo le parole “lettera c)” sono aggiunte le parole “fatto salvo quanto disposto al comma 30.4”.

2.14 Dopo l’articolo 35 è aggiunto il seguente articolo:

**“Articolo 35bis**

*Obblighi di comunicazione dei  $FD_D$  ai fini del monitoraggio*

35bis.1 L’Autorità monitora le entrate e le uscite dal servizio nonché le condizioni di erogazione del servizio.

35bis.2 Entro 45 giorni dalla fine di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri a partire dal mese di ottobre dell’anno di effettuazione delle procedure concorsuali, ciascun  $FD_D$  trasmette all’Autorità con riferimento a ciascun mese del trimestre, a ciascuna regione e per ciascuna tipologia di punto di riconsegna di cui al comma 2.3:

- a) il numero dei punti di riconsegna forniti nel mese di riferimento e i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato di prelievo effettivo) con separata evidenza dei punti di riconsegna e dei volumi:
  - i. forniti a partire dal mese di riferimento a seguito di:
    - i1) *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità ai sensi del comma 16.2, lettera c) della deliberazione 138/04;*
    - i2) *Cessazione amministrativa per morosità a seguito dell’impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna disalimentabile* di cui all’articolo 13 del TIMG;
    - i3) *Cessazione amministrativa per morosità relativa a un punto di riconsegna non disalimentabile* di cui all’articolo 16 del TIMG e non sia possibile attivare il *FUI*;
    - i4) risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi dell’articolo 26bis della deliberazione 138/04, con separata indicazione dei casi di risoluzione del contratto per assenza di relazioni di corrispondenza valide ai sensi dell’articolo 21 del TISG;
  - ii. serviti nel mese precedente dalla medesima società che eroga il servizio o da società appartenenti al medesimo gruppo societario;

- b) il numero dei punti di riconsegna non più serviti a partire dal mese di riferimento con separata evidenza dei punti di riconsegna:
  - i. corrispondenti ai clienti che hanno cambiato fornitore, passando dal  $FD_D$  ad altro venditore, con separata evidenza dei clienti passati alla medesima società che eroga il servizio o a società appartenenti al medesimo gruppo societario;
  - ii. per i quali si conclude positivamente la procedura di attivazione del  $FUI$ , con riferimento ai clienti finali che ne hanno diritto;
  - iii. disattivati su richiesta del cliente finale ai sensi de comma 35.3;
  - iv. chiusi ai sensi di quanto previsto al comma 35.4;
  - v. chiusi ai sensi di quanto previsto al comma e 35.5;
  - vi. oggetto di *Cessazione amministrativa per morosità relativa per un punto di riconsegna disalimentabile* richiesta dal  $FD_D$  ai sensi dell'articolo 9 del TIMG.
  - vii. per i quali l'  $FD_D$  ha estinto la propria responsabilità di prelievo ai sensi del comma 10.2 del TIMG a seguito dell'esecuzione dell'intervento di *Interruzione dell'alimentazione del punto riconsegna*.

35bis.3L'Autorità, si avvale, quale supporto informativo nella fase operativa della rilevazione delle informazioni di cui al presente articolo, dell'Acquirente unico, in coerenza con quanto previsto ai punti 2, 3, e 4 della deliberazione ARG/com 151/11."

2.15 Al comma 36.1, la lettera b) è soppressa.

2.16 L'articolo 37 è sostituito dal seguente articolo:

**“Articolo 37**

*Meccanismi perequativi specifici per il  $FD_D$*

37.1 Per ciascun anno termico di erogazione della fornitura del servizio di default, il  $FD_D$ :

- a) partecipa alla perequazione dei ricavi e ha diritto a ricevere dalla Cassa, se positivo, o è tenuto a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di perequazione dei ricavi  $AP_{FDD}$ ;
- b) partecipa al meccanismo di reintegrazione della morosità e ha diritto a ricevere dalla Cassa, se positivo, o è tenuto a versare alla medesima, se negativo, un ammontare di reintegrazione della morosità  $AR_{FDD}$ .

37.2 L'ammontare di perequazione dei ricavi  $AP_{FDD}$ , di cui al comma 37.1, lettera a), è pari alla seguente formula:

$$AP_{FDD} = RR_{FDD} - CA_{FDD}$$

dove:

$RR_{FDD}$  è l'ammontare di ricavi riconosciuto, pari ai ricavi ottenibili se a tutti i clienti finali cui è erogato il servizio di default nell'anno termico di erogazione della fornitura di default fossero applicate le condizioni di cui all'articolo 33.2, lettera a);

$CA_{FDD}$  è l'ammontare di ricavi ottenibile dall'applicazione delle condizioni applicate ai sensi dell'articolo 33.2.

37.3 Il  $FD_D$  partecipa al meccanismo di reintegrazione della morosità di cui al comma 37.1, lettera b), con riferimento alle fatture emesse:

- a) da almeno 12 (dodici) mesi alla data della comunicazione di cui al comma 38.2, lettera b);
- b) con riferimento alla fornitura del servizio di default:
  - i) dei clienti finali titolari di punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera c),
  - ii) dei clienti finali la cui attivazione del servizio di default è dovuta ai sensi di quanto previsto al comma 33.3, lettera a);
  - iii) nei casi in cui si verifica una delle condizioni di cui al comma 33.3, lettere b) e c).

37.4 L'ammontare di reintegrazione della morosità  $AR_{FDD}$ , di cui al comma 37.1, lettera b), è fissato, per ciascun anno termico di erogazione della fornitura del servizio di default, pari a:

$$AR_{FDD} = \sigma * (C_{FD_D} - A_{FD_D})$$

dove:

$\sigma$  è il coefficiente di copertura degli oneri della morosità calcolato secondo quanto specificato al comma 37.5;

$C_{FD_D}$  è l'ammontare degli oneri della morosità sostenuti dal  $FD_D$ , calcolato secondo quanto specificato ai commi 37.6 e 37.7;

$A_{FD_D}$  è l'ammontare di riferimento dei costi di morosità dei clienti finali cui il  $FD_D$  fornisce il servizio di default, pari a:

$$A_{FD_D} = INA_{UI} * V_{FD_D}$$

con

-  $INA_{UI}$  è il corrispettivo di cui al comma 31bis.4, lettera c);

- $V_{FD_D}$  è l'energia complessivamente prelevata presso i punti di riconsegna cui è fornito il servizio di default e alla quale è applicato il corrispettivo  $INA_{UI}$ , nel periodo per cui è quantificato l'ammontare di reintegrazione.

37.5 Il coefficiente di copertura degli oneri della morosità  $\sigma$  è pari a:

$$\sigma = \begin{cases} 0,9 & \text{se } 0 \leq \delta \leq \lambda \\ \frac{0,7 - 0,9\lambda - 0,1\delta}{0,7 - \lambda} & \text{se } \lambda < \delta \leq 0,7 \\ 0,9 & \text{se } 0,7 < \delta \leq 1 \end{cases}$$

dove:

$$\lambda = \min \left\{ \frac{A_{FD_D}}{CR_{FD_D}}; 0,7 \right\};$$

$$\delta = \frac{C_{FD_D}}{CR_{FD_D}};$$

$CR_{FD_D}$  è il totale degli importi indicati nelle fatture di cui al comma 37.3 al momento dell'emissione, valorizzati al netto della percentuale di cui al comma 37.7, lettera a), nel caso tali fatture siano emesse oltre l'ultimo giorno dell'ottavo mese successivo al mese di erogazione della fornitura.

37.6 L'ammontare  $C_{FD_D}$  è fissato, per ciascun anno termico di erogazione della fornitura del servizio di default, pari a:

$$C_{FD_D} = (CNI_{FD_D} + O_{CC_{FD_D}} + 90\% * O_{LEG_{FD_D}})$$

dove:

$CNI_{FD_D}$  è il credito non incassato decorsi almeno 12 (dodici) mesi dall'emissione delle fatture di cui al comma 37.3, calcolato secondo quanto specificato al comma 37.7;

$O_{CC_{FD_D}}$  è l'ammontare degli oneri eventualmente sostenuti per la cessione del credito successivamente all'emissione delle fatture di cui al comma 37.3, corrispondenti alle spese generali di gestione della pratica nonché agli eventuali corrispettivi pagati dal cedente a favore dei cessionari, comprensivi degli eventuali sconti sul credito oggetto della cessione;

$O_{LEG_{FD_D}}$  è l'ammontare degli eventuali oneri legali sostenuti per le attività di recupero crediti successivamente all'emissione delle fatture. L'ammontare riconosciuto degli eventuali oneri legali non può essere, per ciascun anno termico di erogazione della fornitura di default, maggiore del 5% del credito non incassato  $CNI_{FD_D}$ .

37.7 Ai fini della determinazione degli ammontari  $CNI_{FD_D}$  e  $C_{FD_D}$  di cui al comma 37.6 valgono le seguenti condizioni:

- a) fatto salvo quanto indicato all'articolo 37.8, gli importi relativi a fatture emesse oltre il termine dell'ottavo mese successivo al mese di erogazione della fornitura cui si riferiscono sono ridotti del 10%, per ogni mese di ritardo rispetto al suddetto termine, fino ad una riduzione massima del 50%;
- b) sono considerate esclusivamente le fatture relative a clienti finali:
  - i. costituiti in mora, ai sensi degli articoli 4 e 15 del TIMG, e per i quali si è provveduto a sollecitare i pagamenti e, nei casi di punti di riconsegna disalimentabili, a richiedere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna;
  - ii. sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, per i quali il  $FD_D$  ha avviato le procedure volte a garantire la tutela del credito;
- c) gli oneri relativi agli importi fatturati e successivamente oggetto di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale, per la quota parte del valore dell'importo rinunciato dal  $FD_D$ , sono ammessi al meccanismo per il 100% del loro valore qualora l'importo incassato dal  $FD_D$  in seguito all'accordo sia almeno pari al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione; diversamente, sono ammessi per il 100% del loro valore per la quota oggetto di transazione fino al 50% degli importi indicati nelle relative fatture al momento dell'emissione e per il 90% del loro valore per la quota residua oggetto di transazione;
- d) gli oneri per la cessione del credito sostenuti nell'attività di recupero crediti sono riconosciuti qualora il  $FD_D$  abbia individuato le società cessionarie del credito con modalità che garantiscano la cessione efficiente attraverso l'attività di selezione delle società cessionarie sollecitando l'offerta di molteplici controparti e selezionando la più efficiente;
- e) il livello dei crediti non incassati risulta comprensivo degli interessi di mora fatturati ai clienti finali e valorizzato al netto:
  - i. degli importi direttamente riscossi dai clienti finali, anche parzialmente, inclusi gli interessi di mora eventualmente versati dal cliente finale;
  - ii. degli importi oggetto di rateizzazione;
  - iii. dei crediti ceduti;
  - iv. degli importi incassati a seguito di accordi transattivi o di ristrutturazione del debito;

- v. degli ammontari relativi all'IVA in tutti i casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il  $FD_D$  ha titolo a presentare richiesta di rimborso o a effettuare il versamento fino al momento dell'incasso.

37.8 La riduzione di cui al comma 37.7, lettera a) non si applica alle fatture emesse sulla base di rettifiche dei dati di misura e a quelle a conguaglio di precedenti fatture in acconto, anche se emesse oltre il termine di cui al medesimo comma, qualora queste ultime siano coerenti con la miglior stima determinata sulla base del profilo di prelievo e del consumo annuo o, ove non disponibili, del consumo storico.

37.9 Qualora l' $FD_D$  debba ricevere dalla Cassa l'ammontare  $AR_{FD_D}$  di cui al comma 37.4, tale ammontare non può essere comunque superiore al seguente valore:

$$C_{FD_D} - A_{FD_D} + (\theta\gamma_{1FD_D} - \gamma_{FD_D}) * V_{FD}^{RIL}$$

dove:

- a)  $\gamma_{FD_D}$  è la media dei  $\gamma$  offerti dal singolo  $FD_D$  in ciascuna area di prelievo in cui è stato selezionato ponderata per il volume  $V_{FD}^{RIL}$  di ciascuna area;
- b)  $\gamma_{1FD_D}$  è, con riferimento all' $FD_D$ , il parametro ammesso determinato sulla base dei criteri di cui al comma 37.10;
- c)  $\theta$  è il coefficiente di incremento del parametro ammesso  $\gamma_{1FD_D}$  pari a 1,2;
- d)  $V_{FD}^{RIL}$  è il volume rilevante ai fini del meccanismo pari al totale dei volumi di gas naturale prelevato dai clienti finali, in relazione ai quali sono definiti gli oneri ammessi al meccanismo di reintegrazione ai sensi del comma 37.7, determinato ai sensi del comma 37.12.

37.10 Ai fini della determinazione del parametro  $\gamma_{1FD_D}$  l'Autorità:

- a) utilizza i dati a disposizione ai sensi della disciplina del TIUC e le informazioni eventualmente fornite dagli  $FD_D$ ;
- b) considera i costi relativi alla gestione dei clienti finali, al netto dei costi relativi alla gestione del rischio creditizio dei clienti finali coperti dal meccanismo, nonché l'equa remunerazione del capitale investito netto, il cui livello è determinato considerando un livello standard di capitale circolante netto definito sulla base dello scoperto dei clienti finali.

- 37.11 Qualora le determinazioni di cui al comma 37.10 risultassero superiori al rapporto  $\frac{\gamma_{FD_D}}{\theta}$ , ai fini della determinazione dell'ammontare  $A_{FD_D}$  il valore del parametro  $\gamma_{1FD_D}$  è posto pari al suddetto rapporto.
- 37.12 Il volume rilevante ai fini del meccanismo  $V_{FD}^{RIL}$  è pari alla somma di:
- il volume prelevato dai clienti finali e relativo a importi non pagati in relazione ai quali è definito l'ammontare del credito non incassato  $CNI_{FD_D}$ , di cui al comma 37.6;
  - il volume prelevato dai clienti finali e corrispondente agli importi oggetto di sconti sui crediti oggetto di cessione considerati negli  $OCC_i$ , di cui al comma 37.6.
- 37.13 Gli  $FD_D$  sono tenuti a fornire alla Direzione Mercati Energia Elettrica e Gas dell'Autorità, secondo le tempistiche dalla medesima definite, le eventuali ulteriori informazioni ritenute a tal fine necessarie ai fini delle quantificazioni di cui al comma 37.9.
- 37.14 Le disposizioni di cui al comma 37.9 si applicano, relativamente a ciascun  $FD_D$ , qualora la media aritmetica dei  $\gamma$  offerti dal singolo  $FD_D$  nelle aree di prelievo per cui è aggiudicatario del servizio risulti pari ad almeno 3 volte il livello del  $\gamma$  offerto dal primo aggiudicatario in ordine di merito nelle procedure concorsuali per l'individuazione dell' $FD_D$  per l'anno termico 2013-2014.”
- 2.17 Al comma 38.2, lettere a) e b), le parole “di ciascun periodo di operatività” sono sostituite con le parole “di ciascun anno termico di erogazione della fornitura di default”.
- 2.18 Il comma 38.11 è sostituito dal seguente comma:
- “38.11 Le comunicazioni del  $FD_D$  di cui al presente articolo:
- costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento alle condizioni di cui al comma 31quinquies.5;
  - devono essere accompagnate da una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIUC.”.



- 2.19 Dopo il comma 40.3 è aggiunto il seguente comma:  
“40.4 Nei casi di cui al comma 39bis.1, l’impresa di distribuzione è tenuta a fornire al *FD<sub>D</sub>* entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta i dati identificativi dell’esercente la vendita entrante al fine di consentire l’attività di notifica di cui al comma 39bis.4”.
- 2.20 Dopo il comma 42.6 sono aggiunti i seguenti commi:  
“42.7 La Cassa definisce le modalità e i termini per i versamenti da parte delle imprese di distribuzione delle penali di cui al comma 42.1.  
42.8 Entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni semestre, con inizio dei semestri a partire dal mese di ottobre dell’anno di effettuazione delle procedure concorsuali di cui al comma 30.3, le imprese di distribuzione versano ai *FUI* e ai *FD<sub>D</sub>* gli indennizzi automatici di cui al comma 42.2 secondo le modalità dai medesimi definite. I *FUI* gli *FD<sub>D</sub>* provvedono a pubblicare tali modalità sul proprio sito internet entro 60 (sessanta) giorni dall’individuazione tramite le procedure di cui al comma 30.3.”
- 2.21 Al comma 43.4, lettera a) dopo le parole “all’Autorità” sono aggiunte le parole “e alla Cassa, secondo le modalità da quest’ultima definite”.

### **Articolo 3**

#### *Servizio di fornitura di ultima istanza per i clienti connessi alle reti di trasporto*

- 3.1 Nei casi in cui un cliente finale di cui al comma 30.1, lettera a), del TIVG sia connesso a una rete di trasporto, la richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall’impresa di trasporto al *FUI* secondo le modalità previste dal presente articolo.
- 3.2 Al fine di rendere esecutiva l’attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, la richiesta di attivazione di cui al comma 3.1 deve:
- a) pervenire al *FUI* entro il tredicesimo giorno lavorativo di ciascun mese o, nei casi di cui al comma 31.5 del TIVG, entro il quindicesimo giorno lavorativo di ciascun mese;
  - b) contenere, i medesimi dati di cui al comma 31.4, del TIVG;
  - c) avvenire attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca idonea documentazione elettronica attestante l’invio e l’avvenuta consegna e utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi *software* di elaborazione dati e che consentano l’immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.
- 3.3 Entro il giorno 10 (dieci) del mese di presentazione della richiesta di attivazione di cui al comma 3.1, l’esercente che ha precedentemente fornito il cliente finale per il quale viene presentata la richiesta di attivazione del servizio è tenuto a comunicare

all'impresa di trasporto che deve formulare la richiesta di attivazione del servizio, i seguenti dati, con riferimento ai punti di riconsegna connessi alla rete di trasporto:

- a) le informazioni di cui al comma 13.3 lettera da a4) a a11), della deliberazione 138/04;
- b) il massimo prelievo giornaliero contrattuale, ove esistente;
- c) il codice del punto di riconsegna sulla rete di trasporto;
- d) la pressione di misura, se diversa a quella corrispondente alla bassa pressione;
- e) la presenza di un convertitore di volumi;
- f) l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi,
- g) la dichiarazione attestante l'assenza di richieste di sospensione per morosità per i punti di riconsegna riconducibili ai clienti di cui al comma 30.1 lettera a1).

3.4 Ai fini delle procedure di subentro del *FUI* nelle capacità di stoccaggio e di trasporto valgono le medesime disposizioni di cui all'articolo 31, del TIVG ove applicabili.

#### **Articolo 4**

*Attivazione dei servizi di ultima istanza per il periodo 1 ottobre 2014 – 30 settembre 2016 per i clienti precedentemente serviti nell'ambito dei servizi di ultima istanza*

4.1 Al fine di garantire la fornitura senza soluzione di continuità a partire dall'1 ottobre 2014 ai clienti cui era già precedentemente applicata la fornitura nell'ambito dei servizi di ultima istanza:

- a) i *FUI* uscenti responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2014 comunicano:
  - i. entro il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 6.6 dell'Allegato A al presente provvedimento, all'impresa distributrice e all'impresa di trasporto l'elenco dei punti di riconsegna serviti, in qualità di *FUI*, nel mese di settembre 2014 per i quali non ha evidenza che si sia verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui all'articolo 31ter del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre;
  - ii. entro il 29 settembre 2014, ai nuovi soggetti aggiudicatari responsabili dell'erogazione del servizio a partire dall'1 ottobre 2014, i dati di cui al comma 31.4, del TIVG per ogni area di prelievo, con riferimento:
    - ii1) a ciascun punto di riconsegna fornito nel mese della comunicazione per i quali non ha evidenza che si sia verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di fornitura di ultima istanza di cui all'articolo 31ter del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2014, con separata evidenza, per ciascun punto, della data di attivazione della fornitura di ultima istanza ai fini del calcolo delle condizioni di cui al comma 31bis.3, del TIVG applicabili;

- ii2) ai punti di riconsegna comunicati dall'impresa di distribuzione o dall'impresa di trasporto nel mese di settembre 2014 a seguito di una richiesta di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza.
- b) gli  $FD_D$  uscenti responsabili dell'erogazione del servizio fino al 30 settembre 2014 comunicano:
- i. entro il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 10.5 dell'Allegato A al presente provvedimento, all'impresa distributrice l'elenco dei punti di riconsegna serviti, in qualità di  $FD_D$ , nel mese di settembre 2014 per i quali non ha evidenza che si sia verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di default di cui all'articolo 35 del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2014;
  - ii. entro il 29 settembre 2014, ai nuovi soggetti aggiudicatari responsabili dell'erogazione del servizio a partire dall'1 ottobre 2014, i dati di cui al comma 31.4, del TIVG per ogni area di prelievo, con riferimento:
    - ii1) a ciascun punto di riconsegna fornito nel mese della comunicazione per i quali non ha evidenza che si sia verificata una delle fattispecie di Cessazione del servizio di default di cui all'articolo 35 del TIVG, con efficacia dall'1 ottobre 2014, con separata evidenza, per ciascun punto, della data di attivazione del servizio di default e l'eventuale applicazione del corrispettivo  $INA_{UI}$  ai fini del calcolo delle condizioni economiche applicabili;
    - ii2) ai punti di riconsegna comunicati dall'impresa di distribuzione nel mese di settembre 2014 a seguito di una richiesta di attivazione del servizi di default.
- 4.2 Ciascun  $FUI$  e  $FD_D$  entranti selezionati per l'erogazione dei servizi di ultima istanza per il periodo 1 ottobre 2014 – 30 settembre 2016 applicano rispettivamente:
- a) le condizioni di cui al comma 31bis.3 del TIVG tenendo conto, per il calcolo del primo periodo di erogazione di cui al medesimo comma, delle informazioni di cui al comma 4.1 lettera a), punto ii.;
  - b) le condizioni di cui al comma 33.2 del TIVG tenendo conto delle informazioni di cui al comma 4.1 lettera b), punto ii..
- 4.3 Le comunicazioni di cui al comma 4.1, lettere a) e b) devono essere trasmesse mediante il canale di posta elettronica certificata secondo le specifiche e le modalità di cui rispettivamente agli Allegati B e C al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
- 4.4 Entro il 29 settembre 2014, l'impresa di trasporto comunica, tramite PEC e in deroga al codice di rete, ai nuovi soggetti aggiudicatari responsabili

dell'erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza a partire dall'1 ottobre 2014 le informazioni di cui al comma 3.2 lettera b), secondo le modalità di cui al comma 3.2 lettera c), con riferimento ai punti di riconsegna di cui al comma 30.1 lettera a) del TIVG sulla rete di trasporto per i quali sussistono i requisiti per l'attivazione dei *FUI* a decorrere dall'1 ottobre 2014.

- 4.5 Qualora le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 30.3, lettera a) del TIVG non individuino, per una o più aree di prelievo, un *FUI*, le comunicazioni previste dal presente articolo a favore dei nuovi *FUI* aggiudicatari devono essere indirizzate ai nuovi *FD<sub>D</sub>* aggiudicatari del servizio nelle aree di prelievo corrispondenti.

## **Articolo 5**

### *Modifiche al TIMG*

- 5.1 Il comma 5.8bis è sostituito dal seguente comma:  
“5.8bis Ciascun esercente i servizi di ultima istanza può richiedere, ai fini del calcolo della  $CSS_{i,m}$ , con riferimento a tutti i punti di riconsegna forniti nell'ambito di ciascun servizio, di essere considerato un utente specifico del servizio di distribuzione.”
- 5.2 Dopo il comma 5.8bis è aggiunto il seguente comma:  
“5.8ter Ciascun esercente i servizi di ultima istanza, entro 30 (trenta) giorni dall'individuazione tramite procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 30.3 del TIVG, dà comunicazione della richiesta di cui al comma 5.8bis tramite:  
a) pubblicazione sul proprio sito internet;  
b) PEC a ciascuna impresa di distribuzione nonché all'impresa maggiore di trasporto.  
La richiesta è efficace dal primo giorno del mese successivo la data di pubblicazione sul sito internet del richiedente, fino al termine del servizio.”
- 5.3 Dopo il comma 5.9 è aggiunto il seguente comma:  
“5.10 Qualora, per un punto di riconsegna telegestito, non si possa portare a termine la chiusura da remoto dell'elettrovalvola di intercettazione del flusso gas, l'impresa di distribuzione è tenuta a processare la richiesta di chiusura secondo le medesime modalità previste per i punti di riconsegna non telegestiti, dandone comunicazione all'utente del servizio di distribuzione. Tali richieste non sono considerate ai fini della determinazione del valore della  $CSS_{i,m}$  e della  $CMS_m$ .”
- 5.4 Ai commi 9.5 e 16.5 le parole “avvenuta esecuzione” sono sostituite con la parola “esecuzione”.
- 5.5 Il comma 12.5bis è soppresso.

**Articolo 6**  
*Disposizioni finali*

- 6.1 Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente provvedimento entrano in vigore a partire dall'1 ottobre 2014.
- 6.2 L'ammontare derivante dall'applicazione della componente  $C_{PR}$  di cui all'articolo 8bis, del TIVG ai clienti finali cui sono erogati i servizi di ultima istanza viene versato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico con le medesime modalità previste dall'articolo 8ter del TIVG.
- 6.3 Snam Rete Gas S.p.a. individua specifiche modalità operative affinché il *FUI* e l'*FD<sub>D</sub>* possano modificare la capacità conferita funzionale alla fornitura dei punti di riconsegna nell'ambito dei servizi di ultima istanza, prevedendo altresì opportune procedure atte a prevenire che tali modifiche alla capacità conferita siano riconducibili alla fornitura di punti di riconsegna che non rientrano nei suddetti servizi.
- 6.4 Qualora le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 30.3, lettera b) del TIVG non individuino, per una o più aree di prelievo un *FD<sub>D</sub>*, l'Autorità definisce con successivo provvedimento le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 30.4 del TIVG.
- 6.5 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce le modalità di riconoscimento a ciascun *FUI* delle condizioni economiche di erogazione del servizio, così come risultanti dalla procedura concorsuale, con riferimento ai casi di applicazione delle sole condizioni del servizio di tutela di cui al TIVG.
- 6.6 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e all'Acquirente unico.
- 6.7 Il presente provvedimento, il TIVG e il TIMG, come risultanti dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

7 agosto 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*